Comune di Ferrandina
Smistamento: AREA_1_AMMINISTRATIVA
Prt.G.0006173/2020 - U - 03/04/2020 10:38:49

N° PAP-00351-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 03/04/2020 al 13/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
Giuseppe PENTELICO

COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

Prot. com. n. 6173 del - 3 APR 2020

Ordinanza n. 34 del - 3 APR 2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020";

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020", che estende le misure previste dall'art. 1 del sopra citato D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, con effetto dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020;

DATO ATTO che con il successivo D.P.C.M. del 11/03/2020 sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

DATO ATTO che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

ATTESO che con il Dpcm dell'11 marzo 2020 il Governo aveva disposto la chiusura di tutte le attività, ad eccezione di farmacie, benzinai, attività produttive, alimentari e punti vendita di beni di prima necessità **fino al 3 aprile**;

DATO ATTO che con il Nuovo **Dpcm del 1 aprile 2020**, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute hanno prorogato tutte le misure per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, contenute nei precedenti decreti, **fino al 13 aprile 2020**;

RITENUTO, quindi, di disporre sino al giorno **13 aprile incluso**:

- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione;

- la chiusura del museo cittadino, del Centro Comunale Sociale Anziani le biblioteche e gli archivi, le aree e ville comunali nonchè i complessi monumentali;

TENUTO CONTO che sussistono gli elementi di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di provvedimento contingibile e urgente al fine della tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

- la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione;

- la chiusura del museo cittadino, del Centro Comunale Sociale Anziani la biblioteca e gli archivi, le aree e ville comunali nonchè i complessi monumentali;

DISPONE

che la presente ordinanza sia inviata:

- al Prefetto della Provincia di Matera;
- al Responsabile del Settore della Polizia Locale del Comune di Ferrandina;
- alla Stazione dei Carabinieri di Ferrandina;
- ai Responsabili delle Posizioni Organizzative del Comune di Ferrandina;

è esecutiva a partire dal **04 aprile 2020** ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

COMUNE DI FERRANDINA

IL SINDACO
Prof. Gennaro MARTOCCIA